

## Versione anonimizzata

Traduzione

C-301/20 – 1

### Causa C-301/20

#### Domanda di pronuncia pregiudiziale

**Data di deposito:**

7 luglio 2020

**Giudice del rinvio:**

Oberster Gerichtshof (Austria)

**Data della decisione di rinvio:**

27 maggio 2020

**Ricorrenti:**

UE

HC

**Resistente:**

Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

---

L'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), in qualità di giudice di ultimo grado (omissis) nella causa relativa al deposito giudiziale tra la Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG, 6900 Bregenz, (omissis), promotrice del deposito, e i creditori 1. eredi VJ, 2. UE, (omissis), statuendo sui ricorsi per cassazione (Revision) proposti dal secondo creditore e da HC (omissis) contro l'ordinanza del Landesgericht Feldkirch (Tribunale del Land, Feldkirch, Austria) del 28 gennaio 2019, (omissis) con la quale veniva confermata l'ordinanza del Bezirksgericht Bregenz (Tribunale circoscrizionale di Bregenz, Austria) del 17 settembre 2018 (omissis), ha emesso, in camera di consiglio, la seguente

*Ordinanza*

[Or. 2]

I. Vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali ai sensi dell'articolo 267 TFUE:

- 1) Se l'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 650/2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (in prosieguo: il «regolamento n. 650/2012»), debba essere interpretato nel senso che una copia del certificato che sia stata rilasciata, nonostante la suddetta disposizione, per una durata illimitata, senza indicare una data di scadenza,
  - a. è valida e produce effetti senza limiti di tempo, oppure
  - b. è valida solo per un periodo di sei mesi dalla data del suo rilascio, oppure
  - c. è valida solo per un periodo di sei mesi a partire da un'altra data, oppure
  - d. è invalida e non idonea all'utilizzo ai sensi dell'articolo 63 del regolamento n. 650/2012.
- 2) Se l'articolo 65, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012, debba essere interpretato nel senso che il certificato produce i suoi effetti a favore di tutte le persone indicate nominativamente sullo stesso come eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell'eredità, cosicché possano utilizzare detto certificato ai sensi dell'articolo 63 del regolamento anche coloro che non ne hanno richiesto direttamente il rilascio. **[Or. 3]**
- 3) Se l'articolo 69, in combinato disposto con l'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012, debba essere interpretato nel senso che occorre riconoscere l'effetto di legittimazione della copia autentica di un certificato successorio se questa era ancora valida quando è stata presentata per la prima volta, benché sia scaduta prima che l'autorità competente adottasse la decisione corrispondente, o se detta disposizione non osti a una normativa nazionale che richiede la validità del certificato anche al momento della decisione.

II. (omissis) [Sospensione del procedimento]

### *Motivazione*

A. Fatti

Il procedimento principale ha per oggetto la domanda dei creditori di svincolo di beni in deposito giudiziale. La controparte, una banca, aveva richiesto il deposito

giudiziale dei beni, costituiti da oro e valori mobiliari, in quanto i creditori avevano avanzato pretese concorrenti sugli stessi di cui non risultava chiara la fondatezza.

I beni in deposito giudiziale possono essere svincolati solo dietro domanda scritta congiunta di tutti i creditori o sulla base di una decisione giudiziaria definitiva, che nella specie fa difetto.

Il primo creditore, padre del secondo creditore, è deceduto il 5 maggio 2017. La sua ultima residenza abituale era in Spagna. La sua successione è stata eseguita da un notaio ai sensi della legislazione spagnola.

**B. Argomenti delle parti [Or. 4]**

I richiedenti, HC e UE, chiedono congiuntamente, in qualità di aventi causa del genitore defunto, il primo creditore, lo svincolo del deposito. Per comprovare la loro qualifica di eredi del primo creditore, rispettivamente al cinquanta per cento, essi presentavano una copia autentica di un certificato successorio europeo rilasciato da un notaio spagnolo ai sensi degli articoli 62 e segg. del regolamento n. 650/2012 e redatto su un modulo V ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione, del 9 dicembre 2014 (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»). Tale copia veniva rilasciata su richiesta del primo richiedente, la sig.ra HC, e riporta, alla voce «È valida fino al», la dicitura «a tempo indeterminato». Il secondo richiedente, UE, figura nominativamente nell'allegato IV al modulo V, insieme al primo richiedente, quale erede al cinquanta per cento.

**C. Procedimento**

Il giudice di primo grado rigettava la domanda di svincolo.

L'impugnazione dei richiedenti veniva respinta dal giudice d'appello. Quest'ultimo motivava tale decisione con tre argomenti essenziali ai fini del presente procedimento:

1. Con la copia di un certificato successorio europeo solo la parte che abbia richiesto il rilascio del certificato, nella specie quindi HC, potrebbe dimostrare la sua legittimazione.
2. Il rilascio di un certificato successorio valido a tempo indeterminato contrasterebbe con il principio di limitazione della validità di cui all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012. Tale certificato dovrebbe essere trattato come un certificato [Or. 5] con una regolare durata della validità di sei mesi dalla data di rilascio.
3. Affinché la copia del certificato successorio possa produrre il suo effetto di legittimazione, la validità temporale dovrebbe essere in corso non solo al

momento della presentazione della domanda, ma anche al momento della decisione del giudice di primo grado.

D. L'Oberster Gerichtshof è chiamato a pronunciarsi sul ricorso per cassazione (Revision) dei richiedenti lo svincolo.

Lo svincolo controverso del deposito giudiziale può essere autorizzato ai sensi del diritto austriaco (decisione definitiva relativa all'accettazione del deposito) solo su richiesta scritta congiunta dei due creditori. Ai fini della decisione è essenziale se la copia di certificato successorio europeo presentata nel procedimento sia di per sé idonea a provare la legittimazione degli eredi del primo creditore.

L'Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea questioni di diritto dell'Unione dirimenti per la causa.

E. Norme applicabili

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

Nella specie rilevano in particolare le seguenti disposizioni del regolamento n. 650/2012: **[Or. 6]**

Articolo 63

Scopo del certificato

(...)

2. Il certificato può essere utilizzato, in particolare, per dimostrare uno o più dei seguenti elementi:

a) la qualità e/o i diritti di ciascun erede ovvero di ciascun legatario menzionato nel certificato e le rispettive quote ereditarie; (...).

Articolo 65

Domanda di certificato

1. Il certificato è rilasciato su richiesta di una delle persone di cui all'articolo 63, paragrafo 1 («richiedente»). (...)

Articolo 69

Effetti del certificato

1. Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

2. Si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici. Si presume che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità possiede la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun'altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso. **[Or. 7]**

3. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato, esegua pagamenti o consegna beni a una persona indicata nel certificato come legittimata a ricevere pagamenti o beni, è considerato aver agito con una persona legittimata a ricevere pagamenti o beni, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da colpa grave.

#### Articolo 70

##### Copie autentiche del certificato

(...)

3. Le copie autentiche rilasciate sono valide per un periodo limitato di sei mesi che dev'essere indicato nella copia autentica con una data di scadenza. In casi eccezionali, debitamente motivati, l'autorità di rilascio può decidere, a titolo di deroga, che il periodo di validità possa essere più lungo. Allo scadere di tale periodo, chiunque sia in possesso di una copia autentica deve, per poter utilizzare il certificato ai fini indicati dall'articolo 63, chiedere una proroga del periodo di validità della copia autentica oppure richiedere una nuova copia autentica all'autorità di rilascio.

#### F. Motivazione delle questioni pregiudiziali

##### 1. Sulla prima questione

Dopo la sua emissione, l'originale del certificato successorio europeo rimane custodito dall'autorità di rilascio. I richiedenti ne ricevono copie autentiche, emesse sulla base del modulo V, allegato 5, del regolamento di esecuzione n. 1329/2014. Il modulo segnala, nella nota introduttiva riportata sulla prima pagina, che [le copie autentiche sono] valide fino alla data **[Or. 8]** di scadenza indicata nell'apposito riquadro a fine modulo.

Sulla base del tenore letterale dell'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012, si presume che la copia del certificato successorio europeo, in linea di principio, produca i suoi effetti solo fino alla data di scadenza indicata (omissis) Consentendo nei rapporti giuridici il rilascio unicamente di copie autentiche con

una data di scadenza, il legislatore europeo ha inteso evidentemente assicurare che l'autorità di rilascio mantenga sempre il controllo sui certificati successivi in circolazione. La validità limitata delle copie mira ad evitare che circolino copie non più conformi al certificato successorio rimasto presso l'autorità di rilascio, ovvero che riportino dati inesatti o non validi (omissis).

Una copia del certificato successorio europeo con validità illimitata, quale quella presentata nella specie, non è in alcun modo prevista dal regolamento n. 650/2012.

Finora, a quanto risulta, non sono stati oggetto di discussione nella giurisprudenza gli effetti dell'indicazione di una scadenza a tempo indeterminato per la validità della copia di un certificato successorio europeo.

Sarebbe possibile considerare la validità illimitata disposta dall'autorità di rilascio come caso specifico ammissibile ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012. **[Or. 9]**

Tuttavia, la formulazione della disposizione in esame lascia aperta anche la possibilità di attribuire a un tale atto una validità limitata alla durata massima regolare di sei mesi, opzione che solleva l'ulteriore questione della data a partire dalla quale si dovrebbe calcolare detto termine.

Infine, viene in considerazione anche la possibilità che una copia del certificato successorio europeo rilasciata con validità illimitata non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012 e, a motivo di tale vizio, non produca alcun effetto di legittimazione.

## 2. Sulla seconda questione

Il certificato successorio europeo è destinato, ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, a essere utilizzato dagli eredi che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare i loro diritti di eredi. Esso viene rilasciato dall'autorità competente su domanda di ciascuna delle persone menzionate all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012.

Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 1, di tale regolamento, il certificato successorio europeo produce effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. Si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici.

Si presume in particolare che la persona indicata nel certificato come erede possieda la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun'altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso. Ai sensi del considerando 71 del regolamento n. 650/2012, **[Or. 10]** il certificato dovrebbe produrre gli stessi effetti in tutti gli Stati membri. Non dovrebbe essere di per sé un titolo esecutivo, ma avere forza probatoria, e si dovrebbe presumere che dimostri con esattezza gli

elementi accertati in forza della legge applicabile alla successione o di altra legge applicabile a elementi specifici.

La questione se la domanda di rilascio di un certificato successorio europeo possa essere presentata da uno solo di più eredi aventi diritto, e se in tal caso esso produca i suoi effetti solo per il richiedente, o se anche altre persone ivi menzionate possano far valere tale certificato per provare la loro qualità in un procedimento, non è espressamente disciplinata nel regolamento n. 650/2012.

Nella dottrina, sulla base dell'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 e in considerazione delle diverse esigenze dei soggetti interessati, si sostiene l'ammissibilità di domande individuali.

In merito alla questione se l'effetto di legittimazione del certificato si estenda anche ad altre persone menzionate nel certificato successorio, oltre al richiedente, nella dottrina prevale la tesi, seppure non specificamente dettagliata, che ciascun soggetto avente titolo (ad eccezione dell'esecutore testamentario e dell'amministratore dell'eredità) possa richiedere solo un certificato che attesti la sua qualità (omissis). È vero che l'articolo 70 del regolamento n. 650/2012 parte dal presupposto che anche altre persone, diverse [Or. 11] dai richiedenti, possono avere un interesse legittimo al rilascio di una copia. Tuttavia, non emerge con chiarezza se tali persone diverse rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 69, paragrafo 3, del medesimo regolamento anche quando non richiedono il rilascio di una copia esse stesse. A tale proposito occorre anche tener presente che di norma le persone che non erano tra i richiedenti non hanno la possibilità di prendere parte alla procedura di rilascio.

### 3. Sulla terza questione

La questione degli eventuali effetti successivi di una copia autentica del certificato successorio europeo, dopo la scadenza del termine di validità sulla stessa indicato, assume rilievo in particolare quando è stata presentata una copia valida, ma l'autorità non emana la decisione corrispondente entro la data di validità e la parte interessata non ha alcuna influenza sulla durata del processo decisionale.

Al riguardo viene propugnata sia la tesi secondo cui, per l'effetto di legittimazione del certificato successorio europeo, è sufficiente che la copia rientrasse nel periodo di validità al momento della presentazione della domanda, sia la tesi contraria, in base alla quale il certificato non deve ancora essere scaduto al momento della decisione da parte dell'autorità. Anche nella giurisprudenza trovano riscontro entrambe le posizioni sopra illustrate. L'Oberster Gerichtshof ha finora ritenuto sufficiente, in tre decisioni (omissis), che il certificato fosse in corso di validità al momento della presentazione della domanda. Tuttavia, tali decisioni riguardavano rispettive cause in materia di trascrizioni immobiliari e si fondavano su una particolare procedura prevista dal Grundbuchsgesetz (legge sul registro fondiario).

Per contro, in Germania, il Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania) [Or. 12] (omissis) ha di recente statuito che il certificato successorio europeo deve essere ancora in corso di validità al momento dell'iscrizione nel registro fondiario su di esso basata. La funzione di controllo dell'autorità di rilascio, a cui mira la limitazione della validità delle copie del certificato, risulterebbe vanificata se fosse possibile effettuare corrispondenti iscrizioni nel registro fondiario anche dopo la data di scadenza.

In considerazione di tali divergenze di posizione, sorge la questione di principio se il problema della scadenza del periodo di validità della copia autentica di un certificato successorio nel corso di un procedimento debba essere risolta in modo autonomo a livello del diritto dell'Unione o se occorra basare tale valutazione sulla normativa nazionale del giudice adito, sempre che l'applicazione di quest'ultima non pregiudichi l'effetto utile del regolamento.

4. (omissis) [procedimento nazionale]

Oberster Gerichtshof,

Vienna, 27 maggio 2020

(omissis)